

Comune di Lurate Caccivio
(Provincia di Como)

Regolamento Comunale
del Servizio di consegna pasti a domicilio

INDICE

- Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- Art. 2 – FINALITÀ**
- Art. 3 – AREA DI UTENZA**
- Art. 4 – FUNZIONAMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE**
- Art. 5 – MODALITÀ PER L'ACCESSO AL SERVIZIO**
- Art. 7 – COSTO DEL SERVIZIO**
- Art. 8 – RECLAMI**
- Art. 9 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento individua gli obiettivi e disciplina i criteri e le modalità di accesso e di fruizione del servizio di consegna pasti a domicilio istituito dal Comune di Lurate Caccivio in favore di cittadini residenti.

Art. 2 – FINALITÀ

Il servizio di consegna pasti a domicilio è istituito come intervento che concorre ad ampliare l'offerta di servizi alle persone disabili o anziane, alle famiglie o a singoli in difficoltà permanente o temporanea, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando un elevato livello qualitativo e dietetico dei cibi, secondo i principi di una corretta alimentazione.

Il servizio è istituito dal Comune nell'ambito delle proprie competenze in materia di assistenza sociale di cui alla Legge 13 novembre 2000, n. 328.

Art. 3 - AREA DI UTENZA

Il servizio in oggetto è rivolto ai cittadini residenti a Lurate Caccivio che ne facciano richiesta e che si trovino in una condizione di ridotta autonomia personale, in modo permanente o temporaneo.

Art. 4 - FUNZIONAMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE

- a) Il funzionamento del servizio di consegna pasti a domicilio deve essere improntato a criteri di qualità e di efficienza.
- b) Il servizio si effettua tutti i giorni non festivi dell'anno, dal lunedì al sabato.
- c) Il Comune, per la preparazione dei pasti, si avvarrà di una struttura esterna opportunamente individuata. I rapporti tra il Comune e l'Ente esterno saranno disciplinati in apposita convenzione sottoscritta dalle parti.
- d) Il Comune concede in comodato d'uso gratuito agli utenti che facciano richiesta del servizio di consegna pasti a domicilio due contenitori con caratteristiche tecniche che rispettino le prescrizioni normative vigenti.

Art. 5 - MODALITÀ PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio è fornito su richiesta degli utenti: la domanda deve essere inoltrata al Comune di Lurate Caccivio utilizzando l'apposito modulo disponibile presso i Servizi Sociali.

I requisiti per l'ammissione al servizio sono:

- a. residenza anagrafica nel Comune di Lurate Caccivio;
- b. rete familiare assente o insufficiente;
- c. persona in condizione di accertata difficoltà in riferimento all'età o ad uno stato di inabilità permanente o temporanea.

Ai fini dell'ammissione, devono ricorrere tutte le condizioni di cui ai precedenti punti a, b, c.

I requisiti relativi all'insufficienza della rete familiare e allo stato di inabilità temporanea sono accertati dall'Assistente Sociale.

La Giunta Comunale potrà concedere deroghe esclusivamente in presenza di situazioni di eccezionale gravità (disagio sociale, familiare, personale) su motivata relazione dell'Assistente Sociale.

Art. 7 – COSTO DEL SERVIZIO

L'utente che usufruisce del servizio è tenuto al pagamento del costo del pasto, nella misura stabilita dalla convenzione tra il Comune e l'Ente esterno.

Il rapporto economico intercorrerà direttamente tra l'utente e l'Ente esterno.

La Giunta Comunale può eventualmente prevedere contributi economici in favore di particolari tipologie di utenti, sulla base di proposta motivata dell'Assistente Sociale.

Art. 8 - RECLAMI

Osservazioni o reclami possono essere presentati ai Servizi Sociali, direttamente o per telefono; oppure per iscritto, indirizzando la nota al Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Lurate Caccivio e specificando in modo chiaro le ragioni che si intendono far valere o i diritti che si ritengono violati.

Art. 9 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, così come modificato dall'art. 3 della Legge Costituzionale n. 3/2001;
- art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, così come modificato dall'art. 4 della Legge Costituzionale n. 3/2001;
- artt. 22 e 25 del D.P.R. 616/1977;
- art. 73 della L.R. 1/1986;
- art. 22 della L. 328/2000.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Le norme previste dal presente regolamento entrano in vigore a decorrere dall'anno 2006.